

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **CHIARANucleo Sereno**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

“**CHIARANucleo Sereno**” è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per la protezione del nucleo familiare. Sono previste due sezioni: R.C. vita privata (obbligatoria) e Tutela legale (facoltativa).



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile vita privata.** La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tenerti indenne di quanto tu sia tenuto a pagare quali civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati, quali:
 - morte, lesioni personali,
 - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'assicurazione.La garanzia tutela anche il tuo nucleo familiare e comprende il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dai tuoi figli minorenni. S'intende compresa anche la Responsabilità Civile del fabbricato. La Compagnia copre la tua responsabilità in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato. Qualora l'abitazione sia concessa in locazione a terzi, la garanzia opera anche per i danni cagionati ai locatari e simili.

- ✓ **Tutela legale.** La Compagnia assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei tuoi diritti a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

Tra le altre, sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Automotività Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Le garanzie operano anche a favore delle persone che rientrano nel tuo Stato di Famiglia e i conviventi more uxorio.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. fabbricato).** Non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, il coniuge o il convivente di fatto, i genitori o i figli dell'assicurato, nonché i parenti di altro grado se conviventi con l'assicurato. Non sono assicurati i locali non adibiti ad abitazione civile.
- * **Tutela legale.** In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia non è prestata a persone diverse dall'assicurato / contraente.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti relativi alla proprietà e alla conduzione dell'abitazione, la garanzia opera a condizione che l'abitazione sia direttamente utilizzata da te e dai tuoi familiari.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. fabbricato).** Sono esclusi i danni da spargimenti di acqua conseguenti a usura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni causati da umidità o derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico di autovetture o ciclomotori, nonché i danni punitivi di qualsiasi natura.
- ! **Tutela legale.** La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia non vale per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o imbarcazioni fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati. Sono escluse controversie in materia fiscale ed amministrativa e operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili. Infine, sono escluse controversie riferibili all'abitazione se la stessa non è direttamente utilizzata dalle persone assicurate.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Responsabilità civile vita privata opera in tutto il Mondo mentre, la Responsabilità civile del fabbricato soltanto per i fabbricati situati in Italia.
- ✓ Tutela legale. La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - in tutti gli Stati d'Europa, per danni extracontrattuali o di procedimento penale.
 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze contrattuali.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare aggravamenti di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerci a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato relativa al periodo di assicurazione non corso.

Assicurazione di Responsabilità civile e Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



CHIARANucleo Sereno

Data: 31 maggio 2022 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 93,535 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 74,193 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyll.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2021.

| Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2021 | |
|---|-------------|
| Solvency Capital Requirement (SCR) | 47.135.613 |
| Minimun Capital Requirement (MCR) | 20.645.019 |
| Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR | 108.110.341 |
| Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR | 108.110.341 |
| Solvency Capital Ratio* | 229,36% |

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA**

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'Assicurato:

- dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- da uso di camere in albergo o in case private;
- da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
- dall'attività svolta dai collaboratori familiari;
- dalla pratica di sport in genere;
- da proprietà o uso di velocipedi, di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
- dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, a condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
- da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'Assicurato, ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi;
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale o saltuaria del nucleo familiare.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO**

L'assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

✓ **TUTELA LEGALE**

Qualora l'Assicurato sia Proprietario e Conduttore dell'immobile oppure solo Conduttore può scegliere – a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – di sottoscrivere anche la presente **garanzia opzionale**.

La presente garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate (intese come il Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia ed inoltre i suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico), nell'ambito della loro vita privata e nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione indicata in polizza, purché direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate.

Si precisa che l'assicurazione è operante in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, mentre soltanto all'interno del Territorio italiano nella ipotesi di vertenze contrattuali.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi i danni:

- da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
 - causati da umidità e stillicidio;
 - derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana;
 - derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
- a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite;
- da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autoveicoli, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili,
- ai trasportati su veicoli a motore in genere;
- punitivi, di qualsiasi natura.

Per la garanzia R.C. Proprietà del fabbricato sono esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Copertura | Limiti di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
|---|--|---------------------|
| Danni causati da cani di proprietà dell'Assicurato, qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane | - | 20% |
| Danni fisici involontariamente cagionati ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi | € 200.000,00 per singola persona infortunata | - |
| Danni causati da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione | € 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa | - |
| Danni causati da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza dell'Assicurato | € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa | - |

! TUTELA LEGALE

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia non vale per:

- controversie relative a danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
- materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto in Polizza per i procedimenti penali;
- operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione indicata in polizza;

- controversie riferibili all'Abitazione indicata in Polizza, se la stessa non è utilizzata dalle Persone Assicurate;
- per controversie il cui valore in lite è inferiore a 500,00 euro.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Copertura | Limiti di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|--|---|------------|----------|
| Spese per l'assistenza di un interprete (per Procedimento penale all'estero) | Entro il limite massimo di 10 ore | - | - |
| Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento (per Procedimento penale all'estero) | €1.000,00 | - | - |
| Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente (per Procedimento penale all'estero) | €10.000 | - | - |
| Spese di domiciliazione dell'avvocato che non risiede presso il Circondario del Tribunale competente | € 3.000 compreso nei limiti del massimale per sinistro e per anno | - | - |

Si precisa che la garanzia opera per la assistenza legale in caso di Delitto doloso, purché le Persone Assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.

La copertura opera altresì per le controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

• **RESPONSABILITÀ CIVILE**

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

• **TUTELA LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare a D.A.S il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, pagando a proprie spese le somme richieste in base alle norme fiscali di bollo e di registro, attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al numero verde **800.212323**;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. S.p.A. - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

Si fa presente che i sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per la perdita di quest'ultimo.

Si precisa inoltre che l'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
- Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

| | |
|---|--|
| | Assistenza diretta/in convenzione: non previsto. |
| | Gestione da parte di altre imprese: <ul style="list-style-type: none"> la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa. |
| Obblighi dell'impresa | Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Responsabilità Civile la Compagnia provvede tempestivamente al risarcimento. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto</p> <p>Il premio può essere pagato in più rate ma è dovuto per l'intera annualità. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato. La polizza non prevede sconti.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposta.</p> |
| Rimborso | In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | <p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> |
| Sospensione | Non è prevista possibilità di sospendere la polizza. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ripensamento dopo la stipula | Non è previsto alcun diritto di ripensamento dopo la stipula. |
| Risoluzione | Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice, che desidera tutelarsi dai danni: i) involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti la vita privata, quali ad esempio quelli conseguenti alla conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria; ii) derivanti dalla proprietà di animali domestici nonché da fatti accidentali della vita privata e di relazione dell'Assicurato e dei familiari conviventi, conseguenti a comportamenti di persone delle quali si debba rispondere (figli minori, dipendenti e domestici). Il prodotto risulta altresì coerente anche qualora il segmento di clientela individuato necessiti di un'assistenza legale finalizzata a gestire eventuali vertenze sorte nell'ambito della vita privata e nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 42,2%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri – devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 – Email reclami@helvetia.it</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice.</p> <p>La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | <p>Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nello elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. <p>Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet di seguito indicato, e chiedendo l'attivazione della Procedura: http://www.ec.europa.eu/fin-net.</p> <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

Polizza di responsabilità civile e tutela legale

CHIARANucleo Sereno

Condizioni di Assicurazione

Modello CGA_RCFAM010_1121
Edizione 11/2021

Sommario

| | |
|---|---|
| GLOSSARIO | 1 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 3 |
| 1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI..... | 3 |
| Art. 1.1 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 3 |
| Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE..... | 3 |
| Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE..... | 3 |
| Art. 1.4 - BUONA FEDE..... | 3 |
| Art. 1.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO..... | 3 |
| Art. 1.6 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE..... | 3 |
| Art. 1.7 - ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI..... | 3 |
| Art. 1.9 - FORO COMPETENTE..... | 3 |
| Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 3 |
| Art. 1.11 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause) ... | 3 |
| 2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | 4 |
| Art. 2.1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | 4 |
| Art. 2.2 - ESCLUSIONI | 4 |
| Art. 2.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI | 5 |
| Art. 2.4 - DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE..... | 5 |
| Art. 2.5 - STATO D'USO DEI LOCALI..... | 5 |
| Art. 2.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE..... | 5 |
| 3. SEZIONE TUTELA LEGALE | 6 |
| Art. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | 6 |
| Art. 3.2 - AMBITO E GARANZIE..... | 6 |
| Art. 3.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA..... | 6 |
| Art. 3.4 - PERSONE ASSICURATE..... | 7 |
| Art. 3.5 - DOVE OPERANO LE GARANZIE..... | 7 |
| Art. 3.6 - ESCLUSIONI | 7 |
| ART. 3.7 - INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA..... | 7 |
| 4. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..... | 8 |
| Art. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 8 |
| Art. 4.2 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI..... | 8 |
| Art. 4.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO | 8 |
| Art. 4.4 - DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE..... | 8 |
| Art. 4.5 - GESTIONE DEL SINISTRO..... | 9 |
| Art. 4.7 - RECUPERO DI SOMME..... | 9 |

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato.

RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ABITAZIONE

L'insieme dei locali destinati a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante, costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Le garanzie assicurative oggetto del contratto di assicurazione.

COLLABORATORI FAMILIARI

Addetti – anche saltuari od occasionali – ai servizi domestici, alla cura e all'assistenza dei minori (baby sitter), all'assistenza e cura degli anziani, ammalati e disabili del nucleo familiare (cd. "badanti"), compresi giardinieri e persone alla pari.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'Assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che paga il relativo premio.

DISDETTA

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione.

FILIALE

L'agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del Contraente.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

MODULO DI POLIZZA

Il modulo sottoscritto dalle Parti che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

PARTI

Il Contraente e la Compagnia.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione, costituito dal modulo di polizza e dalle condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

COMPAGNIA

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta le coperture assicurative.

TERRITORIO ITALIANO

Il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

TERRORISMO

Qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COMMITTENTE

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

MANUTENZIONE ORDINARIA

sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

MASSIMALE

la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta la garanzia.

NUCLEO FAMILIARE

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come da Stato di Famiglia dell'Assicurato.

RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

ARBITRATO

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE

Una fattispecie di Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Il danno ingiusto derivante da un fatto illecito; tipicamente il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

Un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DIRITTO CIVILE

Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

INSORGENZA (DEL SINISTRO)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) in base al tipo di pena prevista dalla legge.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese del processo penale che vengono poste a carico dello imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).

SPESE PERITALI

Quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE IN LITE

Il valore economico oggetto della controversia.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

VITA PRIVATA

Ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata attività lavorative svolte a carattere professionale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/11/2021

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato

1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il pagamento del premio avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del Contraente di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale. Il premio sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel modulo di polizza.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Nel caso in cui il pagamento del premio o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 1.6 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.7 - ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'Assicurato risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tener indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- a) morte, lesioni personali,
- b) distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'assicurazione.

La Compagnia copre la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata.

La garanzia tutela, oltre all'Assicurato, il nucleo familiare di questo ultimo e comprende, altresì, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti imputabili ai seguenti soggetti:

- a) figli minorenni dell'Assicurato non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- b) figli naturali minorenni dell'Assicurato non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall'Assicurato;
- c) minori in affidamento familiare all'Assicurato, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- d) figli dell'Assicurato, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del nucleo familiare in quanto residenti altrove per motivi di studio.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'Assicurato:

1. dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
2. da uso di camere in albergo o in case private;
3. da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
4. dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
5. dall'attività svolta dai collaboratori familiari,
6. dalla pratica di sport in genere;
7. da proprietà o uso di velocipedi, di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
8. dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, a condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
9. da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'Assicurato sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la Compagnia risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo di ciascun sinistro;
10. per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'Assicurato, ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000,00 per singola persona infortunata;
11. da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
12. da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
13. in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale o saltuaria del nucleo familiare.

Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

La garanzia è operante anche a favore degli eventuali soggetti comproprietari del predetto immobile.

L'assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da:

- lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di 150.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa;
- impianti fissi idrici, igienici, termici, elettrici, elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione;
- spargimento o infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di impianti e condutture;
- rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato, con il limite, per sinistro e annualità assicurativa, di 10.000 euro;
- recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
- caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti.

Art. 2.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da spargimenti di acqua conseguenti a usura o logoramento per vetustà degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.

In ogni caso la garanzia non comprende i danni:

1. causati da umidità e stitlicidio;
2. da rigurgito di fognatura pubblica;

3. derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
- b) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - c) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
 - d) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
 - e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
 - f) provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite, salvo che per i collaboratori familiari, per l'attività svolta per conto dell'Assicurato;
 - g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
 - h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 8 dell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione";
 - i) ai trasportati su veicoli a motore in genere;
 - j) punitivi, di qualsiasi natura.

Art. 2.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori dell'Assicurato e del coniuge, nonché i minori in affidamento familiare e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto a);
- c) se conviventi gli ascendenti e i discendenti e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto b);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare, salvo quanto previsto in relazione al punto 10 dell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 2.4 - DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

Relativamente alle garanzie di cui al punto 1 "conduzione dei locali abitati dall'Assicurato" e 13 "proprietà del fabbricato" di cui al precedente art. 2.1, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con essa.

Eventuali dipendenze, quali cantine e autorimesse private, devono contenere soltanto beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 2.5 - STATO D'USO DEI LOCALI

Per quanto riguarda i locali del fabbricato, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'assicurazione è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 2.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Limitatamente al rischio inerente la proprietà del fabbricato, la garanzia opera a condizione che questo sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

PARTE NON SCRITTA

3. SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona in seguito detta D.A.S..

Principali riferimenti:

- numero verde: 800.212323
- sito internet: www.das.it

A D.A.S. dovranno pertanto pervenire tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

Art. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto per gli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro;**
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro.**

L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 3.2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'art. 3.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell'ambito della loro vita privata e nello ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione, **purché direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo**, qualora:

- a) subiscano danni extracontrattuali, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative a:
 - acquisto di beni o servizi per la vita privata o per l'abitazione;
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione riguardanti l'abitazione.

Si precisa per le suddette garanzie di cui alle lettere a) e b) vengono prestate a condizione che il valore in lite sia uguale o superiore a 500,00 euro.

- c) siano sottoposte a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a Procedimento penale per **Delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;**
- e) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **La garanzia opera esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia.**

Le garanzie valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.

Art. 3.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio assicurativo di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800 212323.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Art. 3.4 - PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia ed inoltre i suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

Art. 3.5 - DOVE OPERANO LE GARANZIE

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di **danni extracontrattuali** o di **Procedimento penale**;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nella ipotesi di **vertenze contrattuali**.

Art. 3.6 - ESCLUSIONI

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia non vale per:

- a) controversie relative a danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
- c) materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto in Polizza per i procedimenti penali;
- d) operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili;
- e) Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- f) controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
- g) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione indicata in polizza;
- h) controversie riferibili all'Abitazione indicata in Polizza, se la stessa non è direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate;
- i) per controversie il cui valore in lite è inferiore a 500,00 euro.

ART. 3.7 - INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato quando:

- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti e/o causati dall'Assicurato;
- è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- **dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;**
- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, se si tratta di vertenze di natura contrattuale.**

Si precisa che:

- a) se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- b) la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- c) **la garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti;**
- d) **il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti:**
 - **in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone Assicurate;**
 - **qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura;**
- e) in caso di vertenza tra più Persone Assicurate **la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.**

PARTE NON SCRITTA

4. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Art. 4.2 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini di denuncia del sinistro o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle presenti Norme.

Art. 4.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la Compagnia a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Compagnia le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI TUTELA LEGALE

Art. 4.4 - DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, **regolarizzandoli a proprie spese, se necessario**, secondo le norme fiscali di bollo e di registro a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al numero verde **800 212323**;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it per posta ordinaria a: D.A.S. S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporranno per l'Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale, residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliatura entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Art. 4.5 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, **direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.**

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 4.4 "Denuncia di Sinistro e scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

- a) **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;**
- b) **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- c) **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi lo Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;**
- d) **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addiv enire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;**
- e) l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
- f) **in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;**
- g) D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 4.6 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro – Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e **le spese di Arbitrato saranno a carico della Parte soccombente.**

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 4.7 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato** giudizialmente o stragiudizialmente **per spese, competenze e onorari**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Inscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Inscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031